



**Il Presidente del Tribunale
di Siracusa**



**Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa**

OGGETTO: Decreto Legge 7.1.2022 n.1- Estensione obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-cov-2 agli ultracinquantenni. Modalità di attuazione dell'accertamento del certificato verde COVID-19 nei confronti dei difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, ai fini dell'accesso agli Uffici Giudiziari.

-Visto il Decreto n.1 del 7.1.2022, pubblicato in pari data ed in vigore dal 8.1.2022, che ha inserito nel Decreto n.44 del 1.4.2021 (convertito dalla legge n.76/2021) dopo l'art. 4 ter, gli articoli 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies.

-Visto l'art. 4 quater che estende- dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n.1/22 (8.1.2022) e fino al 15.6.2022- ***l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli art. 34 e 35 del decreto legislativo 25.7.1998 n.286 che abbiano compiuto il cinquantesimo anno***

di età, compresi coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all' 8.1.2022.

-Visto l'art. 4 quinquies (estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro) il quale recita testualmente:

1. A decorrere dal 15 febbraio 2022 i soggetti di cui agli art. 9-quinquies commi 1 e 2, 9-sexies commi 1 e 4 (e 9 septies commi 1 e 2) del decreto legge 52/2021, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all' art. 4 quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID- 19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) b) e c-bis) del decreto n.52/2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'art.9-quinquies, i datori di lavoro privati di cui all'art. 9-septies, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui agli art. 9-sexies del decreto legge 52/21, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.

-Vista la Nota Prot.N.890/2022 U, del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, quale responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'art. 9-sexies del decreto n.52/2021, e con la quale vengono delegati gli scriventi Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica a verificare il rispetto delle prescrizioni derivanti dall'obbligo vaccinale (nei confronti dei magistrati professionali, dei magistrati onorari, ***dei giudici popolari, degli avvocati difensori, dei consulenti e periti e degli ausiliari del***

magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), e di conseguenza che i controlli da effettuare siano puntualmente svolti.

- Che pertanto l'accesso agli Uffici Giudiziari, è ora consentito a *giudici popolari, avvocati difensori, ai consulenti e periti e ed ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età*, a condizione che siano in possesso e che, su richiesta, possono esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione e/o guarigione cui all'art. 9, comma 2, lettera a), b), e c-bis) del citato D.L. n.52/2021 (**c.d. green pass rafforzato**).

CONSIDERATO

- Che con disposizione del 10.1.2022, a seguito di intese con il Presidente del Tribunale ed il Presidente del COA, e con la ETNA POLICE srl, affidataria del servizio di vigilanza, veniva disposto che tale ultima, a decorrere dell'entrata vigore del D.L. 7.1.2022 n.1, fino alla data di cessazione dello stato d'emergenza (fissata ad oggi al 31-3-2022) effettuasse i controlli delle certificazioni verdi COVID 19, *oltre che dei giudici popolari, dei difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia* potendosi avvalere dell'ausilio delle Forze dell'Ordine per garantire il puntuale rispetto della normativa.

- Che pertanto a seguito dell'obbligo di vaccinazione ed a partire dal 15.2.2022 e fino al 15.6.2022, la certificazione verde Covid-19, per vaccinazione e guarigione (**c.d. green pass rafforzato**) è condizione di accesso agli Uffici Giudiziari per le categorie di cui sopra.

-Che analoga previsione **si applica** a tutti i soggetti che svolgono , a qualsiasi titolo , la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi quindi gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica , il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria;

- Che i suddetti soggetti, qualora non risultano in possesso e/o comunque a richiesta non esibiscono la certificazione, non potranno avere accesso agli Uffici Giudiziari.

- Che un simile obbligo **non** è previsto per i soggetti esentati o per i quali è stata differita la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute, a qualsiasi categoria essi appartengano tra quelle sopra indicate (articolo 1 comma 2 – legge n. 7/2022).

-Che l'obbligo in oggetto **non** è previsto per i testimoni e le altre parti del processo

Ciò visto e considerato, sentito il Presidente del COA

SI DISPONE

- Che a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15.6.2022,** l'accesso agli Uffici Giudiziari, è ora consentito a *giudici popolari, avvocati difensori, ai consulenti e periti e ed ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età,* a condizione che siano in possesso e che, su richiesta, possono esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione e/o guarigione cui all'art. 9, comma 2, lettera a), b), e c-bis) del citato D.L. n.52/2021 (**c.d. green pass rafforzato**).
- Che la Società Etna Police srl, n.q di affidataria del Servizio di Vigilanza degli Uffici Giudiziari, effettuerà i controlli delle certificazioni verdi COVID 19, tramite suo personale, potendosi avvalere dell'ausilio delle Forze dell'Ordine per garantire il puntuale rispetto della normativa.
- Che il controllo sarà effettuato, previa verifica dell'identità della persona da controllare, utilizzando esclusivamente l'applicazione Verifica C19, anche con l'ausilio di strumentazione messa a disposizione dalla Presidenza del Tribunale.
- Che nell'ipotesi di ritardo dell'aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetto controllati potranno avvalersi ed esibire agli addetti al

controllo, i documenti in formato cartaceo o digitale, rilasciati dalle strutture all'uopo previste dalle disposizioni di legge.

- Che nei casi dubbi, il servizio di vigilanza, addetto al controllo, potrà richiedere l'intervento del personale di P.G. presso la Procura della Repubblica.

- Che i soggetti, che non risultano in possesso e/o comunque a richiesta non esibiscono la certificazione, non potranno avere accesso agli Uffici Giudiziari.

- Che i soggetti che abbiano fatto già accesso agli uffici dovranno essere invitati ad allontanarsi senza ritardo dalla struttura e nei loro confronti si dovrà procedere ad accertamento e contestazione della violazione.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Magistrati professionali e onorari, ai Tirocinanti, ai Dirigenti e Dipendenti amministrativi degli Uffici indicati in epigrafe ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati e ai Capi degli altri Uffici Giudiziari del Distretto, al Legale rappresentante della Società Etna Police srl che assicura il servizio di vigilanza degli Uffici.

Siracusa 9.2.2022

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Dorotea Quartararo



Il Procuratore della Repubblica
Sabrina Gambino

